

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di

SPAZIO AZIENDE – OTTOBRE 2011

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Dal 1° ottobre 2011 domande solo telematiche per maternità e ANF</p> <p style="text-align: center;">Circolari INPS n. 125 e n. 126 del 29 settembre 2011</p>	<p>L'INPS, con le Circolari n. 125 e 126 del 29 settembre 2011 rende noto che dal 1° ottobre 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le domande di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare e per le richieste di ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, • le domande di congedo di maternità e di congedo parentale per lavoratrici/lavoratori dipendenti e le domande di indennità di maternità e di congedo parentale per le lavoratrici autonome, <p>devono essere presentate soltanto attraverso i seguenti canali telematici: WEB, Contact Center, Patronati e intermediari dell'Istituto.</p>
<p>Contributo economico di malattia: i chiarimenti INPS</p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 122 del 28 settembre 2011</p>	<p>L'INPS, nella Circolare n. 122 del 28 settembre 2011, a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. "Manovra economica", in merito all'obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell'indennità economica di malattia, chiarisce che sono tenuti a tale obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anche i datori di lavoro tenuti a corrispondere ai lavoratori, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia (tabella G Legge n. 41/1986); • per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione di malattia è applicabile in base alla normativa vigente. <p>Le modifiche introdotte dall'art. 18, comma 16, DL n. 98/2011 (conv. con mod. nella L. n. 111/2011) hanno effetto dal 1° maggio 2011; sono irripetibili i contributi comunque versati per periodi anteriori al 1° maggio 2011.</p>
<p>Tirocini formativi e di orientamento</p> <p style="text-align: center;">Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 12 settembre 2011 Interpello Ministero del Lavoro n. 36 del 21 settembre 2011 Nota INAIL n. 6295 del 23 settembre 2011</p>	<p>L'articolo 11 del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 (Manovra di Ferragosto), pone limiti ai tirocini formativi per l'orientamento di neo-diplomati e neo-laureati tramite una breve esperienza a stretto contatto con il mondo del lavoro (c.d. tirocini "non curricolari"). Ancor prima della conversione in legge, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 24 del 12 settembre 2011 ha chiarito che il limite di sei mesi per i tirocini formativi non riguarda quelli per il reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità, nonché degli inoccupati. La limitazione è altresì esclusa per gli stage promossi a favore degli immigrati, nell'ambito del decreto flussi e di tutte le categorie svantaggiate destinatarie di iniziative da parte del Ministero del Lavoro. L'Interpello n. 36 del 21 settembre 2011 dello stesso Ministero precisa che i tirocini "possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime"; in assenza di tali regolamentazioni regionali, i soggetti promotori sono individuati ai sensi dell'art. 18 Legge n. 196/1997 e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n.142). Inoltre soggetti promotori sono i soggetti abilitati all'attività di intermediazione ex art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003.</p> <p>L'INAIL, nella Nota protocollo n. 6295 del 23 settembre 2011, ricorda che la nuova disciplina è entrata in vigore il 13 agosto 2011, data di pubblicazione del DL n. 138/2011 nella G.U. e che nulla è cambiato sotto il profilo assicurativo, disciplinato dall'art. 3 del D.M. n. 142/1998.</p>

COMMENTI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, la **Legge n. 148 del 14 settembre 2011** di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”*. La legge in esame è entrata in vigore il 17 settembre 2011. Si illustrano di seguito le disposizioni di maggior interesse per i datori di lavoro.

DELEGA FISCALE (ARTICOLO 1, COMMA 6)

Viene stabilito che:

- qualora **entro il 30 settembre 2012** non sia adottata una **riforma fiscale ed assistenziale** che, attraverso il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, assicuri maggiori entrate allo Stato per 4.000 milioni di euro per l’anno 2012, nonché 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 e 20.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014,
- i **regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** elencati nell’allegato C-bis della Legge n. 111/2011, sono **diminuiti del 5 per cento** per l’anno **2012** e del **20 per cento** a decorrere dall’anno **2013**.

In alternativa, anche parziale, alla suddetta riduzione può essere disposta, con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l’accisa.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (ARTICOLO 1, COMMA 10)

È demandata a ciascuna Regione a statuto ordinario la possibilità di disporre, a **decorrere dall’anno 2012**, con propria legge regionale, l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale regionale di base.

Nel caso delle maggiorazioni, l’**incremento** graduale non potrà essere superiore:

- allo 0,5% per gli **anni 2012 e 2013**;
- all’1,1% per l’anno 2014;
- al 2,1% per l’anno 2015.

Fino al **31 dicembre 2011**, rimangono ferme le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 68/2011 (27 maggio 2011), sono superiori alla aliquota di base (attualmente fissata allo 0,9%).

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ARTICOLO 1, COMMA 11)

Viene data la possibilità ai comuni di deliberare aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF fino al raggiungimento di un’**aliquota complessiva** pari allo **0,8 per cento**. Le variazioni in aumento potranno già avere effetto sull’acconto 2012 da versarsi nel corso del medesimo anno qualora i comuni deliberino detti incrementi di addizionale entro il 31 dicembre 2011.

I comuni possono stabilire aliquote di addizionale differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

Viene infine precisato che l’eventuale soglia di esenzione deve essere fissata dal comune **unicamente** in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito

- al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta;
- al di sopra del quale l'addizionale si applica al reddito complessivo.

ACCESSO ALLA PENSIONE DELLE LAVORATRICI DEL SETTORE PRIVATO (ARTICOLO 1, COMMA 20)

Il D.L. n. 138/2011 prevedeva l'anticipazione al **2016** dell'aumento graduale del **requisito dell'età** per l'accesso alla pensione delle **lavoratrici** dipendenti e autonome del settore privato, ai livelli previsti per le lavoratrici del settore pubblico. In sede di conversione in legge è previsto che l'aumento graduale a 65 anni sia ulteriormente **anticipato al 2014**.

Nello specifico, il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato:

- di **un mese** a decorrere dal 1° gennaio **2014**;
- di ulteriori **due mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2015**;
- di ulteriori **tre mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2016**;
- di ulteriori **quattro mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2017**;
- di ulteriori **cinque mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2018**;
- di ulteriori **sei mesi** a decorrere **dal 1° gennaio 2019** e per ogni anno successivo fino al 2025;
- di ulteriori **tre mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2026**.

FESTIVITÀ CIVILI (ARTICOLO 1, COMMA 24)

È stabilito che, a decorrere dall'**anno 2012**:

- le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede,
- la festa del **Santo Patrono**,
- le celebrazioni nazionali,

dovranno cadere il **venerdì precedente** o il **lunedì seguente** la prima domenica successiva ovvero coincidere con tale domenica, con **esclusione del 25 aprile** (festa della Liberazione), del **1° maggio** (festa del lavoro) e del **2 giugno** (festa nazionale della Repubblica). Le date saranno stabilite con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE (ARTICOLO 2, COMMA 1)

Viene confermato quanto previsto dall'art. 18, comma 22 bis della Legge n. 111/2011 ovvero che a decorrere **dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014**, è introdotto un "**contributo di perequazione**" sui **trattamenti pensionistici** corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al:

- 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro;
- 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (ARTICOLO 2, COMMA 2)

A decorrere **dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013**:

- sul reddito complessivo (determinato ai sensi dell'articolo 8 del TUIR) di importo **superiore a 300.000 euro** lordi annui,
- è dovuto un contributo di solidarietà **pari al 3%**.

Il contributo:

- va calcolato sulla parte di reddito eccedente la predetta soglia (3% sulla quota eccedente euro 300.000 annui);
- è deducibile dal reddito complessivo (onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del TUIR).

Il contributo di solidarietà non si applica:

- ai trattamenti economici complessivi dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 9, comma 2, DL n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010), già sottoposti al prelievo del 5% sulla parte di stipendio eccedente i 90.000 euro e del 10% oltre i 150.000 euro;
- ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (art. 18, comma 22 bis, DL n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011), soggetti al contributo di perequazione.

Tuttavia entrambe le predette tipologie di redditi, al lordo rispettivamente della riduzione del 5% - 10% e del contributo di perequazione, **concorrono ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro lordi annui.**

Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà trovano applicazione le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare **entro il 30 ottobre 2011**, sono determinate le **modalità tecniche** di attuazione del contributo di solidarietà.

Con apposito DPR, l'efficacia delle disposizioni relative al contributo di solidarietà può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA AZIENDALE (ARTICOLO 8, COMMI 1 – 3BIS)

Sono individuate **specifiche materie** che possono essere disciplinate mediante accordi di secondo livello siglati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale. Tali materie sono: l'organizzazione del lavoro, la disciplina dell'orario di lavoro, i contratti a termine e le ipotesi di ricorso alla somministrazione di manodopera, le conseguenze del licenziamento, l'emersione del lavoro irregolare, la produttività, la solidarietà negli appalti.

In particolare, in materia di cessazione del rapporto di lavoro, gli accordi non potranno disciplinare contenuti relativi alle conseguenze del licenziamento discriminatorio o di lavoratrice in concomitanza al matrimonio. Attenzione è posta anche per l'arrivo di un figlio. La contrattazione in esame non potrà infatti disciplinare neanche gli effetti del licenziamento: dall'inizio della gravidanza fino al compimento dell'anno del bambino, per fruizione del congedo parentale o per malattia bimbo, nonché in caso di adozione o affidamento.

Tali intese possono essere stipulate anche in deroga alla normativa nazionale vigente, nel rispetto comunque dei principi costituzionali e dei vincoli derivanti dalla normativa Comunitaria e delle Convenzioni internazionali.

Viene, inoltre, specificato che i contratti aziendali, sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, hanno efficacia *erga omnes*, vale a dire nei confronti di tutti i dipendenti anche se non iscritti al sindacato firmatario, a condizione che siano stati approvati secondo quanto contenuto in detta intesa interconfederale.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO E REGIME DELLE COMPENSAZIONI (ARTICOLO 9)

È sostituito il comma 8, dell'articolo 5 della Legge n. 68/1999. La novella legislativa prevede che gli obblighi di cui agli articoli 3 (criteri di computo) e 18 (disposizioni transitorie e finali) siano rispettati a livello nazionale. Pertanto, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che fanno parte di gruppi di imprese (art. 31, D.Lgs n. 276/2003) possono portare in **compensazione** (senza necessità di autorizzazione) le **eccedenze di personale disabile** assunto in una unità produttiva/impresa del gruppo avente sede in Italia, con il minor numero di disabili assunti in altre unità produttive/sedi in Italia di società collegate o controllate.

Al comma 8, dell'articolo 5 della Legge n. 68/1999, sono aggiunti i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. In particolare, il comma 8-bis prevede, in capo ai datori di lavoro di cui al precedente comma 8, l'obbligo di **trasmissione telematica** del **prospetto annuale** da cui risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale, ai servizi provinciali competenti, in relazione alle unità produttive/sede dell'impresa appartenente al gruppo che ha effettuato la compensazione.

FONDI PER LA FORMAZIONE CONTINUA (ARTICOLO 10)

È previsto che parte delle risorse destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, Legge n. 388/2000) possano essere destinate per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (ARTICOLO 11)

Vengono definiti i **livelli di tutela** essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento. In particolare, la disciplina in materia è regolata dalle normative regionali. I tirocini *non curricolari*:

- non possono avere una durata superiore a sei mesi, comprensivi delle proroghe;
- possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Fanno eccezione alle predette regole i tirocini promossi con soggetti disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

In assenza di una disciplina regionale di riferimento, l'attivazione dei tirocini è regolata dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento ministeriale di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) per quanto compatibili con le predette disposizioni.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA (ARTICOLO 12)

Viene prevista una specifica **ipotesi di reato** per l'intermediazione illecita e l'impiego di manodopera mediante sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori, punita con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

A tali fini, viene considerato indice di sfruttamento la violazione sistematica delle norme di tutela del lavoro (mancato rispetto delle norme contrattuali inerenti la retribuzione, l'orario di lavoro, i riposi, l'aspettativa obbligatoria, le ferie, la sicurezza sul lavoro).

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2011**LUNEDÌ 10****Contributi INPS trimestrali personale domestico**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **luglio – settembre 2011** per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo M. Besusso” e “Fondo A. Pastore” trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo M. Besusso” ed al “Fondo A. Pastore” a favore di aziende commerciali, relativi al trimestre **luglio – settembre 2011**.

Versamento tramite bonifico bancario.

LUNEDÌ 17**Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **settembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **settembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**settembre 2011**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **settembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **settembre 2011**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **settembre 2011**.

GIOVEDÌ 20**Contributi PREVINDAI e PREVINDAPI trimestrali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre **luglio – settembre 2011**.

Versamento tramite bonifico bancario.

MARTEDÌ 25**ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **settembre 2011**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi. *Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.*

Mod. 730/2011 integrativo – Presentazione al CAF/professionista abilitato

Ultimo giorno utile per tutti i lavoratori dipendenti e co.co.co. che hanno presentato il Mod. 730, mediante il sostituto d'imposta, il CAF o il professionista abilitato, in caso di errori omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.

LUNEDÌ 31**Invio telematico del Flusso UniEmens**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEMens dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **settembre 2011**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEMens tramite Internet.

Denuncia INPS trimestrale manodopera agricola

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre **luglio – settembre 2011**.

Denuncia telematica all'INPS attraverso modello DMAG.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2011

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■